

Approvato con Deliberazione del Presidente n° 34 del 09.07.2020

	<b>REGIONE LAZIO</b>  DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE	
--	--	--

## ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI



## DISCIPLINARE

PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA

E ZOOTECNICA DALLA FAUNA SELVATICA

## **Art. 1 - Oggetto del Disciplinare**

L'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, istituito ai sensi della L.R. Lazio n. 29 del 1997, dell'art.11 comma 2/b e 2/d e dell' art 14 della Legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/91, in seguito chiamato anche Ente, adotta, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il presente disciplinare per la prevenzione e salvaguardia delle produzioni agricole e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali attraverso la possibilità di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole stesse e alle opere ad esse correlate nonché, ai pascoli e al patrimonio zootecnico.

## **Art.2 - Finalità e scopi**

Finalità del disciplinare è la definizione dei criteri operativi volti a normare l'accesso al diritto di indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli nonché, al patrimonio zootecnico.

Tale iniziativa si informa e si caratterizza per:

- riconoscere a chiunque abbia subito un danno da fauna selvatica attraverso la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un indennizzo e cioè una somma a titolo di riparazione del danno subito ma non correlata al danno effettivo;
- soddisfare il crescente interesse verso le iniziative che l'Ente attua nell'ambito dei propri fini istituzionali a tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- costituire un incentivo all'imprenditoria locale a produrre beni e servizi nel rispetto delle vocazioni del territorio e dell'ambiente;
- contribuire a preservare e promuovere le tradizioni e la cultura del territorio;
- costituire un momento di rilevante interesse per la promozione e consolidamento dell'immagine e del ruolo del Parco;

Ha diritto ad un indennizzo, in attuazione del comma 4, punto d, dell'articolo 42 della Legge Regionale n° 17/95 e del comma 1, dell'articolo 34 della Legge Regionale n° 29/97, chiunque abbia subito danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole, al patrimonio zootecnico, alle opere e infrastrutture avvenuti all'interno dell'area protetta, nonché dei monumenti naturali affidati alla gestione dell'Ente, previo accertamento e valutazione del danno medesimo.

## **Art.3 - Tipologia di danno**

Sono ammessi ad indennizzo i seguenti danni:

- a) danni alle colture agrarie: oliveti, frutteti, vigneti, orti, seminativi, erbai, prati-pascolo, pascoli, regolarmente coltivati e/o utilizzati secondo le consuetudini della Buona Pratica Agricola.
- b) danni alle opere ed agli impianti approntate sui fondi agricoli (es. strade, recinzioni, muretti a secco, sistemi irrigui, ecc.).
- c) danni al bestiame regolarmente registrato.

#### **Art.4 - Entità dell'indennizzo**

L'indennizzo è determinato sulla base sui principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno.

#### **Art.5 - Procedimenti di stima**

L'indennizzo, per quanto non contemplato nel presente disciplinare, sarà calcolato secondo le procedure generali dell'Estimo Agrario.

Salvo quanto specificato nel successivo art. 8, e fermo restando le definizioni e le procedure dell'Estimo, valgono i seguenti principi generali:

- a) i valori economici da applicare per l'indennizzo dei danni sui frutti pendenti sono quelli riscontrati sui mercuriali della Camera di Commercio Provinciale, con riferimento all'ultima mercuriale pubblicato; per le produzioni agricole non contemplate nei mercuriali di cui sopra, ci si avvale dei valori di mercato all'origine effettivamente praticati in zona o a quelli rilevati dal Ministero dello sviluppo economico.
- b) i prezzi da applicare per l'indennizzo dei danni al bestiame sono quelli riscontrati sui mercuriali della Camera di Commercio Provinciale, con riferimento all'ultimo mercuriale pubblicato;
- c) per le produzioni biologiche certificate, qualora i mercuriali di cui alla lettera a o b, non riportino tali prezzi effettivi, sarà applicata una maggiorazione del 30%;
- d) i prezzi da applicare per l'indennizzo dei danni sulle anticipazioni colturali sono quelli determinati in base alle tariffe dei contoterzisti o dai tariffari della Regione Lazio vigenti;
- e) per le produzioni vegetali saranno utilizzati, ove esistenti, i valori quantitativi riscontrati dall'ISTAT negli ultimi tre anni;

L'Ente Parco si riserva la facoltà di disporre delle colture e dei capi di bestiame danneggiati per un eventuale loro impiego per campagne alimentari a favore della fauna selvatica.

#### **Art.6 - Denuncia alle colture, alle opere o agli impianti e iter del procedimento**

Chiunque subisca un danno alle colture, alle opere o agli impianti approntate sui fondi agricoli ed intenda chiedere l'indennizzo previsto dal presente disciplinare, dovrà presentare presso la sede dell'Ente o inviare pec scaricabile dal sito internet dell'Ente, apposito modulo di denuncia di danno subito, reperibile presso gli uffici del Parco, compilato e corredato dagli allegati in esso specificati entro 5 giorni dalla scoperta del danno, o comunque in tempo utile per l'accertamento dello stesso.

Alla denuncia del danno può essere allegata una documentazione fotografica, o altre indicazioni utili all'accertamento del medesimo, la qual cosa non esclude la necessità di accertamento mediante sopralluogo.

Previo accordo fra le parti, le richieste di indennizzo dei danni successivi al primo saranno considerate come integrazioni alla prima domanda e pertanto i danni saranno cumulati.

L'istanza di indennizzo sarà verificata dal Parco, l'Ente provvederà ad effettuare apposito sopralluogo congiunto, con il richiedente o suo delegato, per l'accertamento e la valutazione del danno.

La ripetizione del danno comporterà l'adozione di adeguate misure di prevenzione da mettere in atto anche con il contributo dell'Ente. La non ottemperanza delle richiamate misure di prevenzione da parte del destinatario del provvedimento, potrà comportare la non corresponsione dell'indennizzo.

La stima definitiva, ai fini dell'indennizzo, sarà determinata con atto del Direttore dell'Ente, che dovrà predisporre inoltre gli atti di liquidazione fatta salva la disponibilità dei fondi erogati dalla Regione.

#### **Art.7 - Denuncia del danno al bestiame e iter del procedimento**

Chiunque subisca un danno al bestiame ed intenda chiedere l'indennizzo previsto dal presente disciplinare, dovrà munirsi di apposita certificazione redatta da un medico veterinario in servizio presso l'ASL di zona, qualora il personale ASL non possa procedere al sopralluogo, su autorizzazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza, il titolare del bestiame potrà servirsi di un medico veterinario di propria fiducia che effettuerà il sopralluogo congiuntamente con i Guardiaparco.

La segnalazione al personale incaricato dell'accertamento dell'evento predatorio da fauna selvatica, dovrà avvenire, anche telefonicamente, entro le 24 ore dal ritrovamento della carcassa.

L'accertamento del danno da parte del personale addetto deve essere espletato entro le 48 ore dalla segnalazione dell'evento.

Salvo diversa indicazione delle autorità sanitarie o del Parco, la carcassa non dovrà essere spostata dal luogo del ritrovamento sino ad avvenuto sopralluogo.

Successivamente, al sopralluogo di cui sopra il proprietario del bestiame, o suo delegato, dovrà presentare presso la sede dell'Ente o gli uffici periferici dello stesso, apposito modulo di denuncia di danno subito, reperibile presso gli stessi uffici, compilato e corredato degli

allegati in esso specificati entro 5 giorni dal sopralluogo. Il modulo potrà essere inviato anche tramite pec.

In caso di danni reiterati l'Ente Parco proporrà l'introduzione di misure di prevenzione.

La non ottemperanza delle richiamate misure di prevenzione da parte del destinatario del provvedimento potrà comportare la non corresponsione dell'indennizzo.

La stima definitiva, ai fini dell'indennizzo, sarà determinata con atto di determinazione del Direttore dell'Ente o suo delegato, che dovrà predisporre inoltre gli atti di liquidazione, fatto salva la disponibilità dei fondi.

#### **Art.8 - Casi particolari di stima**

Per quanto riguarda i danni ai pascoli sono ammessi ad indennizzo i danni provocati dai cinghiali mediante distruzione e/o rivoltamento del cotico erboso. L'indennizzo è limitato alla sola sottrazione di superficie effettivamente pascolabile e terrà conto dei due momenti di sviluppo del cotico erboso (primaverile ed autunnale).

La massima somma indennizzabile (100% di superficie danneggiata) per la perdita del foraggio da utilizzare con pascolamento primaverile è di € 160,00/ha.

La massima somma indennizzabile (100% di superficie danneggiata) per la perdita del foraggio da utilizzare con pascolamento autunnale è di € 105,00/ha.

Per quanto riguarda i danni ai prati-pascolo con foraggiere permanenti sono ammessi ad indennizzo i danni provocati dai cinghiali mediante distruzione e/o rivoltamento del cotico erboso.

L'indennizzo è limitato alla sola sottrazione di superficie effettivamente pascolabile e terrà conto dei due momenti di sviluppo del cotico erboso (primaverile ed autunnale).

La massima somma indennizzabile (100% di superficie danneggiata) per la perdita del foraggio da utilizzare con lo sfalcio primaverile è di € 320,00/ha; la massima somma indennizzabile (100% di superficie danneggiata) per la perdita del foraggio da utilizzare con pascolamento autunnale è di € 140,00/ha.

Per quanto riguarda i danni sui cereali si adottano le seguenti procedure:

- sottrazione dei semi o delle piante appena germinate superiore al 40%: è ammessa la risemina, ove possibile, e si provvederà ad indennizzare i costi di fresatura, semina, seme;
- sottrazione dei semi o delle piante appena germinate inferiore al 40%: si procederà ad un nuovo sopralluogo prima del momento della raccolta al fine di accertare l'entità della mancata produzione;
- sottrazione delle cariossidi o stroncatura delle piante di mais: il danno verrà calcolato considerando per ogni pannocchia totalmente danneggiata una perdita di 50 g di granella secca;

- sottrazione delle cariossidi o stroncatura delle piante di cereali autunno-vernini: il danno verrà calcolato considerando una perdita di 400 g di prodotto per ogni m<sup>2</sup> di coltura danneggiata.

Considerando che i mercuriali di cui all' articolo 4 presentano alcune carenze circa le patologie di prodotto di cui si lamentano danni nel territorio del Parco, dopo aver effettuato analisi di mercato su base nazionale e locale, sentite le rappresentanze degli allevatori si è giunti alla riformulazione della seguente tabella:

(\*) ai fini del presente regolamento s'intende per incrocio anche l'animale nato da madre iscritta ovvero l'azienda detiene tutti maschi da riproduzione iscritti o il seme proviene da animali iscritti.

Per quanto riguarda i costi relativi allo smaltimento della carcassa degli animali da fauna selvatica saranno rimborsate le eventuali spese sostenute, debitamente fatturate.

#### **Art.9 - Limiti all'indennizzo**

Nel caso dei danni alle colture agrarie non sono messi ad indennizzo danni inferiori al 5% della produzione totale dei fondi, in quanto il danno è considerato ricompensato nel normale rischio di impresa.

Nel caso di danni alle colture agricole, alle opere ed agli impianti approntate sui fondi agricoli non saranno indennizzati danni inferiori a € 50,00.

Nel caso di danni alle colture agricole, alle opere ed agli impianti approntate sui fondi agricoli non saranno indennizzati danni ascrivibili a comportamenti del conduttore del fondo non conformi alle norme di Buona Pratica Agricola ( es. presenza continua negli oliveti di reti a diretto contatto con il terreno atte ad intercettare le olive cadute al suolo spontaneamente o per cause meteorologiche).

Nel caso di danni ai muri a secco causati dai cinghiali, qualora il conduttore sia solito utilizzare il diserbo chimico l'indennizzo sarà ridotto al 50%, in quanto tale pratica andando ad intaccare gli apparati radicali delle specie erbacee indirettamente favorisce l'azione di dilavamento provocata dagli agenti meteorici.

Nel caso di danni al bestiame sarà concesso l'indennizzo del danno, solo nel caso in cui i capi uccisi risultino ufficialmente registrati all'anagrafe aziendale e /o nazionale.

Non sono indennizzabili i danni che non sono riconducibili ad attività predatorie da danni da fauna selvatica (es. danni da cani vaganti o inselvaticiti).

In ogni caso il danno non sarà indennizzato qualora venisse accertato che:

- l'animale predato all'interno dell'area protetta sia stato ritrovato fuori dai confini del Parco;
- l'animale predato sia stato ritrovato all'interno dell'area percorsa da incendio;
- nel caso in cui fosse comprovata una responsabilità indiretta dell'interessato in merito all'evento dannoso (incuria, imperizia) i danni saranno indennizzati al 50%.

- resta inteso che, in presenza di un procedimento sanzionatorio pendente ovvero, di accertamenti in essere da parte degli organi di vigilanza finalizzati alla verifica della regolarità delle attività, resta sospesa la procedura di indennizzo che sarà definita, se positiva o non accolta, solo se ed in quanto saranno conclusi gli accertamenti o il procedimento sanzionatorio.

#### **Art.10 - Obblighi di ripristino**

Nel caso di indennizzo del danno avvenuto su prati permanenti o su prati-pascoli o su opere e manufatti, è fatto obbligo al beneficiario del ripristino della situazione preesistente.

In caso di eventuali nuovi danni di indennizzo sarà riconosciuto solo se sia proceduto ad ottemperare all'obbligo di ripristino di quanto indennizzato negli anni precedenti.

#### **Art.11 - Personale addetto alla stima**

L'Ente, per le operazioni di accertamento e stima del danno, potrà avvalersi oltre che del proprio personale anche del personale specializzato della Regione Lazio, Province di Frosinone e Latina, o dei Comuni ricadenti nel territorio di sua competenza.

#### **Art.12 - Non cumulabilità**

L'indennizzo riconosciuto dal Parco non è cumulabile con altri indennizzi pubblici riferiti allo stesso evento. (de Minimis).

#### **Art.13 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento è vigente a far data dalla eseguibilità della deliberazione che lo approva, ivi incluso quanto nella deliberazione stessa statuito immediatamente esecutivo.

#### **Art.14 - Abrogazione di norme**

È' abrogata ogni qualsivoglia altra disposizione regolamentare, se ed in quanto nella fattispecie con il presente disciplinare incompatibile